

plicazione che l'articolo 3 deve avere, ad evitare ogni più lontano pericolo, che essendo stato sollevato il dubbio, di questo possano prevalersi coloro che patrocineranno le società dinanzi ai tribunali, non ho contrarietà ad aggiungere nella penultima riga dell'articolo 3, dopo le parole: *salvo conguaglio*, queste altre: *sulla base della liquidazione dell'indennità di riscatto*.

POZZI DOMENICO, *relatore*. In nome della Giunta del bilancio, dichiaro di non avere nessuna difficoltà d'aderire all'aggiunta di questo inciso, comunque essa non lo creda affatto necessario.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Ringrazio il relatore della Giunta per la sua adesione all'emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro avendo chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli.

#### Art. 1.

È approvata e resa esecutoria la convenzione 28 giugno 1908 stipulata fra il Governo e la Società anonima della ferrovia Palazzolo-Paratico al lago d'Iseo per il riscatto della linea ferroviaria Palazzolo-Paratico dal 1° gennaio 1906 (allegato n. 1).

Si dia lettura della convenzione allegata:  
CIMATI, *segretario*, legge:

#### **Convenzione per il riscatto della ferrovia Palazzolo-Paratico.**

L'anno millenovecento otto addì ventotto del mese di giugno in Roma, ed in una sala del Ministero dei lavori pubblici.

Avanti di me avvocato cavaliere Ettore Giusti, segretario delegato alla stipulazione dei contratti di questa Amministrazione centrale ed alla presenza dei signori Luigi Cappelletti del fu Achille, nato a Roma e Felice Novello del fu Giorgio, nato a Palermo, domiciliati entrambi in questa capitale, testimoni idonei a forma di legge ed a me personalmente cogniti, si sono costituiti:

Le Loro Eccellenze, l'avvocato Luigi Dari, sottosegretario di Stato pei lavori pubblici, in assenza del ministro giusta delega qui allegata sotto il numero 1 ed il professore Giuseppe Fasce, sottosegretario di Stato per il tesoro, in assenza del ministro, giusta delega qui unita sotto il numero 2, rappresentanti l'Amministrazione dello Stato;

ed il signor professore ingegnere Francesco Salmoiraghi, rappresentante la Società

Anonima della ferrovia Palazzolo-Paratico al Lago di Iseo (sede in Milano, capitale lire 500,000 interamente versato) come da estratto di verbale n. 155 del Consiglio di amministrazione di detta Società, in data 24 giugno 1908 autenticato dal dottore Ernesto Pescini, notaio e qui allegato sotto il numero 3.

#### PREMESSO:

Che con regio decreto 28 agosto 1873, n. 1580 venne accordata ai signori Luigi Cicogna, Angelo Mazzucchelli e deputato Giovanni Gregorini la concessione della strada ferrata pubblica da Palazzolo a Paratico sotto la esatta osservanza delle clausole e condizioni della Convenzione 27 detto mese ed annesso capitolato.

Che i Concessionari avvalendosi della facoltà loro derivante dall'atto di concessione, costituirono una Società anonima della ferrovia Palazzolo-Paratico al lago d'Iseo (regio decreto 17 maggio 1881, numero 174).

Che l'esercizio di detta strada ferrata aperto il 31 agosto 1876 fu in seguito assunto dallo Stato ai patti convenuti nella Convenzione 15 ottobre 1883 stipulata dalla Amministrazione delle ferrovie dell'Alta Italia con la Società concessionaria.

Che con l'articolo 38 del capitolato annesso alla citata convenzione 27 agosto 1873 fu stabilito « dopo vent'anni dal giorno dell'apertura della linea all'esercizio pubblico, il Governo avrà facoltà di riscattare la Concessione » previa diffida di un anno e secondo le norme stabilite nell'articolo stesso ed in quello seguente:

Che l'accennato termine di venti anni venne a compiersi fino dal 1° settembre 1896, dalla quale epoca spetta al Governo la facoltà di riscattare in ogni tempo la strada ferrata in parola.

Che pertanto con formale atto di diffida 22 dicembre 1904 fu dichiarato alla Società di voler riscattare a sensi del patto e della legge la concessione della detta strada ferrata, intendendo il Governo entrare in possesso della linea col primo gennaio 1906.

Che a mente del ricordato articolo 38 del Capitolato di concessione, il settennio di base per la determinazione del prezzo di riscatto è quindi formato dagli anni 1897-1903.

Che in base alle risultanze degli utili della Società, ed ai soli fini della determinazione del prezzo di riscatto, l'utile medio netto dei cinque anni migliori è stato stabi-